

Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese

Osservazioni del CNDCEC

Roma, 24 aprile 2015





INTRODUZIONE

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è lieto di rispondere alla "Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese".

Nel fornire le proprie opinioni –illustrate in parte anche nella prima consultazione del 24 maggio 2014-si rileva che il tempo a disposizione per la consultazione è evidentemente troppo ristretto per poter riflettere adeguatamente sui riflessi connessi alle modalità di recepimento delle norme sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dell'impatto che le stesse possono produrre in termini di rendicontazione, informativa, fiscalità e gestione societaria. È pur vero che i lineamenti generali sono già stati preliminarmente analizzati, ma contestualmente l'implementazione tecnica delle disposizioni generali implica ulteriori -e non sempre impliciti- ragionamenti in termini di applicazione e di scrittura delle norme interessate. Si deve, inoltre, aggiungere che l'articolato di cui nel testo commentato inserisce elementi nuovi di discussione non presenti nella menzionata consultazione del 2014 che meriterebbero un maggior periodo per la riflessione e l'analisi delle proposte avanzate.

Ciò detto, quindi, rendendoci disponibili anche a ulteriori confronti, notiamo con favore che sono stati introdotti importanti elementi tecnici come la predisposizione obbligatoria del rendiconto finanziario per le società non piccole, la valutazione al fair value dei soli strumenti finanziari derivati (in seguito anche "derivati"), la valutazione successiva dell'avviamento, la contabilizzazione delle operazioni e partite in valuta estera e l'informativa inerente gli accordi fuori bilancio.

La stesura del testo dell'articolato può, tuttavia, essere ulteriormente migliorato. I commenti del CNDCEC si soffermano in particolare sui principi generali di redazione, i criteri di valutazione (in particolare, il costo ammortizzato), la contabilizzazione del già richiamato avviamento, degli oneri pluriennali e degli strumenti finanziari derivati.

In ultimo, si deve considerare che sarebbe stato opportuno poter disporre e commentare anche una relazione alla proposta di articolato. Una relazione illustrativa appare, infatti, indispensabile alla luce del fatto che il testo di legge introduce elementi di novità assai rilevante, la cui adozione necessita, oltre che di una spiegazione, anche di un'illustrazione discorsiva utile sia ai fini della predisposizione delle norme tecniche da parte dell'Organismo Italiano di contabilità, sia ai fini applicativi da parte degli operatori.

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

Art.2357-ter (Disciplina delle proprie azioni) 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

L'attuale previsione civilistica dispone che le azioni proprie siano iscritte nell'attivo patrimoniale. Contestualmente è accesa (o movimentata) una riserva indisponibile di pari importo sino al momento in cui le azioni sono trasferite o annullate, momento in cui la riserva viene liberata.



L'articolato proposto prevede all'art.2357-ter, co.3 che: "[l]'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo". Tale disposizione formulata, si ipotizza, con l'intendimento di non "annacquare" il patrimonio, in realtà, comporta seri dubbi dal punto di vista ragionieristico e informativo. Per quanto concerne la contabilizzazione della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", rileva evidenziare che la "riserva negativa" funzionerebbe come compensazione per le movimentazioni finanziarie dovute all'acquisto e alla vendita delle azioni proprie (art.2424-bis, co.7). Non risulta che, in base alle direttive e alla prassi di derivazione comunitaria, il patrimonio netto abbia mai avuto tale funzione. Peraltro, si evidenzia che l'attuale scelta di iscrivere le azioni proprie nell'attivo origina anche dal fatto che l'acquisizione delle predette azioni può, in effetti, rappresentare un investimento per la società. In tale circostanza, la presentazione e l'informativa finanziaria formilazione del codice, così come consentito anche dalla nuova direttiva.

Art.2423. (Redazione del bilancio)

co.4. Rilevanza

È stato aggiunto all'art.2423, co.4, cc il principio della rilevanza per il quale "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa".

Si rileva che l'impostazione della norma presenta profili di perplessità. L'applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può comportare l'esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci. Il principio potrebbe essere trattato a livello di prassi contabile, come già oggi avviene.

Art.2423-bis (Principi di redazione del bilancio)

Postulati di bilancio

Occorre preliminarmente considerare che, mentre la IV Direttiva obbligava gli Stati membri a garantire che le regole di valutazione di bilancio fossero conformi ai principi generali, la nuova direttiva detta già i principi generali, che, quindi, assumono un carattere di maggiore imperatività.

Nel nuovo articolo 2423-bis, quindi, devono essere presenti tutti i principi generali di bilancio, ed in particolare anche quello indicato alla lettera e) dell'art. 6, n. 1 della direttiva, secondo il quale "lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente", non previsto nella bozza in consultazione.

Si propone, quindi, di inserire un comma 7, in cui prevedere che: "Lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente".

co.1-bis. Prevalenza della sostanza sulla forma

La proposta di articolato introduce in modo non ambiguo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, disponendo all'art.2423-bis, co.1-bis che "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".



Ai fini di una più coerente lettura del testo potrebbe essere chiarito che trattasi di "sostanza economica".

In aggiunta, sempre al fine di chiarire che la finalità dell'intervento consiste nel conferire chiarezza al principio, la locuzione "sostanza dell'operazione \underline{o} del contratto" potrebbe essere sostituita con "sostanza dell'operazione \underline{e} del contratto".

In questa prospettiva, appare necessario evitare pericolose incertezze esistenti già a livello normativo: chiaro esempio è costituito dal trattamento del leasing finanziario, palesemente in contrasto con il suddetto principio generale. Per rendere tale trattamento compatibile con il principio in parola, sarebbe sufficiente prevedere all'art. 2424 la separata indicazione dei soli immobilizzi concessi in leasing operativo ed eliminare il riferimento alla rappresentazione dei contratti di Leasing finanziario con il c. d. "metodo finanziario" in nota integrativa (art.2427, n.22).

Art.2426. (Criteri di valutazione)

co.1, nn.1, 7 ed 8. Costo ammortizzato

Si presentano forti perplessità sulla previsione del criterio del costo ammortizzato.

In termini concettuali, si evidenzia che l'applicazione del metodo di derivazione IASB nasce con finalità informative del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle PMI, principale target delle norme del codice civile.

Non si capisce quale miglioramento informativo possa avere l'applicazione del costo ammortizzato alla realtà delle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei titoli di credito (eventualmente rettificati a fronte di inesigibilità) e debito, soprattutto se si ragiona in termini di trade-off tra benefici informativi prodotti e oneri amministrativi necessari per la produzione delle informazioni.

In termini di applicazione della norma dell'Unione Europea, l'introduzione del criterio è palesemente contrario al principio della semplificazione a cui si ispira la norma, peraltro abusato in altri contesti, come nel caso del bilancio delle micro-imprese, come avremo modo di rilevare.

Da un punto di vista normativo, il costo ammortizzato non risulta essere neanche richiamato dalla direttiva contabile e, per questo, non si capisce la necessità di una sua introduzione nel diritto positivo nazionale.

Non si ravvedono, in sostanza, la necessità di effettuare tale forzatura, visto che l'implementazione del costo ammortizzato non sembra essere rilevante ai fini informativi.

Si suggerisce, perciò, di mantenere l'attuale dizione dei numeri dell'art.2426 interessati.

co.1, nn. 5 e 6. Ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e viluppo e dell'avviamento

L'articolato presentato prevede che l'ammortamento dell'avviamento all'art. 2426 n. 6 debba avvenire secondo la loro vita utile e "nei casi eccezionali in cui è impossibile determinarne la vita utile ... entro un periodo non superiore a dieci anni". Medesima formulazione è prevista per l'ammortamento degli oneri pluriennali di cui al numero 5 del richiamato art.2426, ammortizzabili in un periodo massimo di cinque anni laddove non siano soddisfatte le condizioni per definire la vita utile.

Rileva osservare che la direttiva rinvia all'ammortamento con durata temporale convenzionale (periodo massimo di dieci e cinque anni), non nei casi in cui la determinazione della vita utile degli elementi in parola sia "impossibile" da determinare (come previsto dalla proposta di articolato), bensì nelle



circostanze eccezionali in cui "la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente". I due concetti non sono esattamente equivalenti.

Al fine di non creare ambiguità di lettura, si ritiene opportuno inserire in luogo di "nei casi eccezionali in cui è impossibile determinarne la vita utile" la frase più fedele al dettato della direttiva "nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile".

co.1, n.11-bis. Strumenti finanziari derivati

Nella consultazione del 2014 avevamo espresso opinione favorevole all'introduzione della valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati. Tale criterio di valutazione, in effetti, comporta una attenta analisi delle operazioni medesime e agevola la rappresentazione veritiera e corretta.

Ciò detto, l'applicazione tecnica delle norme deve muoversi all'interno di un "sistema" di norme ben definito. La predisposizione del bilancio parte dal presupposto che tutti i costi e i ricavi siano rilevati in conto economico. In casi riferiti a specifiche circostanze, soprattutto perseguendo il principio della prudenza, tale impostazione, debitamente giustificata, può venir meno. Introdurre a livello di norme del codice civile che gli effetti derivanti dalla copertura di variazioni dei flussi finanziari attesi siano imputati, come recita il numero 11-bis dell'art.2426 (derivando tale impostazione dalle norme dello IASB), al patrimonio netto è contrario a tale principio. La "novità" normativa della riserva negativa è tale, proprio perché un sistema contabile articolato sulla rilevazione del reddito non riconosce tale previsione. Si evidenzia che l'art.8, co.8 della direttiva "consente" l'iscrizione della variazione di fair value degli strumenti di copertura a patrimonio netto. Tale previsione è facoltativa e può, per questo, essere evidentemente non recepita.

Peraltro, si vengono a creare riflessi fiscali da approfondire e con esiti incerti.

Richiamando, perciò, soluzioni non a caso già applicate dalla normativa giuscontabile per la contabilizzazione degli utili (art.2426, numero 8-bis e proposto art.2426, numero 8-bis) e dalla prassi contabile più recente per la contabilizzazione delle plusvalenze latenti da risultati delle partecipate (OIC 21, Partecipazioni e azioni proprie), si suggerisce di modificare il richiamato punto disponendo esclusivamente che "[l]e variazioni del fair value sono imputate al conto economico". Così facendo, la proposta appare, peraltro, semplificare notevolmente la disciplina, rinviando di fatto implicitamente ai principi contabili nazionali per la necessaria applicazione pratica della stessa.

Art.2427 (Contenuto della nota integrativa)

co.1, nn. 9 e 22-ter. Eliminazione conti d'ordine

Si condivide sull'eliminazione dei conti d'ordine (art.2424, co.3), i quali, anche in virtù dell'introduzione per volontà comunitaria dell'informativa sugli accordi fuori bilancio, apparivano in talune circostanze di ambigua adozione.

Ciò detto, risultano potenziali sovrapposizioni nell'ambito della informativa nota integrativa (art.2427, numeri 9 e 22-ter). Siamo consci del fatto che entrambi le richieste informative originano dal dettato della normativa dell'Unione Europea e che tali previsioni sono riferita a diverse categorie di imprese (le informazioni di cui al numero 9 sono indirizzate obbligatoriamente a tutte le imprese, le indicazioni di cui al punto 22-ter alle medie e grandi imprese). In linea teorica, tuttavia, la gran parte delle informazioni di cui al numero 9 risultano "accordi fuori bilancio", come quelli genericamente indicati nel numero 22-ter. Sarebbe, quindi, possibile riportare in quest'ultimo numero la previsione di indicare "la natura e l'obiettivo economico degli accordi fuori bilancio diversi da quelli indicati al n.9, con indicazione...".



co.1, n.23. Eventi successivi

Il proposto numero 23 dell'art.2427 dispone, in linea con il dettato della direttiva, che la nota integrativa riporti "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Sarebbe opportuno specificare che trattasi di eventi di cui non si è tenuto conto per la predisposizione dell'esercizio in chiusura in quanto non di competenza. Gli eventi successivi di cui tener conto nella redazione sono, infatti, già richiamati nell'art. 2423 bis, co. 4. L'informativa degli eventi successivi di competenza è fornita nelle pertinenti sezioni della nota integrativa.

DISPOSIZIONI PUNTUALI

Art.2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) e 2425-ter (Rendiconto finanziario).

In ragione del fatto che il rendiconto finanziario risulta per le società non piccole un prospetto obbligatorio di bilancio, appare che vi siano alcune disposizioni di struttura riferite ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico riproponibili anche per il rendiconto finanziario. Almeno le disposizioni di cui ai commi 5 (comparabilità delle voci) e 6 (divieto dei compensi di partite) dell'art.2423-ter, seppur non è previsto alcuno specifico schema di bilancio, sono riferibili anche al rendiconto finanziario. In particolare il richiamo del menzionato co.5 dell'art.2423-ter nel corpo del proposto art.2425-ter potrebbe risultare più efficace rispetto all'attuale pertinente formulazione proposta.

Art.2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

Si propone per coerenza espositiva di invertire l'ordine delle riserve "VI - Altre riserve, distintamente indicate" e "VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Art.2427 (Contenuto della nota integrativa)

co.1, n. 16.

Non dovrebbe, in realtà, essere possibile concedere crediti, anticipazioni e garanzie ai sindaci perché ciò sarebbe in contrasto con il principio di indipendenza dei medesimi.

Art.2427-bis (Informazioni relative al valore equo degli strumenti finanziari)

La movimentazione delle riserve di fair value, nel caso in cui l'articolato continuasse a prevedere il passaggio diretto a patrimonio netto degli effetti derivanti da talune coperture, potrebbe essere inserita nella già esistente tabella delle movimentazioni delle poste di patrimonio netto di cui all'art.2427, n.4.

Art.2428 (Relazione sulla gestione)

co.1, n.3. Attività di ricerca e sviluppo

Al comma 3, numero 1 è richiesto di fornire informazioni sulle "attività di ricerca e sviluppo". Il dettato normativo riprende quanto dall'art.19, co.2, punto b) della direttiva. In precedenza, il punto è stato letto in prevalenza come una descrizione dell'importo monetario riportato in bilancio (co.1, numero 3



dell'art.2427, dove è infatti stato modificato il *wording*). Oggi, la previsione della Relazione sulla gestione risulta in parte slegata dai valori di bilancio; è, quindi, evidente che la funzione qui svolta dalla relazione sulla gestione non assume valenza esplicativa dell'importo iscritto nello stato patrimoniale, bensì una funzione di integrativa rispetto al bilancio. A tal fine, parrebbe opportuno riprodurre il dettato della direttiva che parla di informazioni concernenti le "attività in materia di ricerca e sviluppo", attribuendo alla frase un significato più gestionale e segnando, contestualmente, anche a livello terminologico il distinguo rispetto alla situazione precedente.

2435-ter (Bilancio in forma abbreviata)

Non sembra che vi siano richieste di informazioni da riportare nella nota integrativa nel secondo comma dell'art.2424-bis.

WORDING

Il testo di legge, anche a fronte dell'esplicita introduzione del principio della "rilevanza" continua ad utilizzare in molte circostanze il termine "significativo", anche laddove questo assume un'evidente accezione quantitativa. Potrebbe essere il caso di uniformare la terminologia.

Il testo di legge parla indistintamente di "flussi di cassa" e "flussi finanziari" (art.2426, numero 11-bis), come peraltro già avviene nella prassi contabile nazionale (si veda per esempio, OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali). Sarebbe opportuno uniformare la terminologia.